

**EVENTI SISMICI 2018. SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA DA  
UTILIZZARE NELLE IPOTESI DI RICHIESTA DI EROGAZIONE  
DELL'ANTICIPO DEL 25% DELL'IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO.**

**Al**

**Commissario Straordinario per la  
ricostruzione area Etnea**

**PREMESSO**

che in data \_\_\_\_\_ è stata presentata all'Ufficio del Comune di \_\_\_\_\_, la  
domanda di contributo a cui è stato attribuito il n. \_\_\_\_\_;

che la suddetta domanda – che ha ad oggetto, ai sensi dell' ordinanza n° XX del  
XX/XX/XX la richiesta di contributo **per la riparazione di edifici e unità  
immobiliari, che a seguito del sisma del 26 dicembre 2018 hanno subito danni** , è  
stata presentata dal Sig \_\_\_\_\_ in qualità di proprietario /proprietaria/o e/o  
procuratore/ amministratore del condominio \_\_\_\_\_ dell'edificio  
danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 26 dicembre 2018, sito nel  
Comune di \_\_\_\_\_, identificato al NCEU / Catasto Terreni foglio n. \_\_\_\_\_,  
mappale n. \_\_\_\_\_;

che, con **Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.**  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato concesso un contributo  
complessivo pari a € \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_);

## PREMESSO ALTRESÌ

che, ai sensi **dell'art. xx, comma xx, lettera xx)** dell'Ordinanza n. xx/20xx, al richiedente può essere riconosciuto, a sua richiesta, un anticipo fino al 25% dell'importo ammesso a contributo alle seguenti condizioni:

- a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
- b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l'impresa affidataria dei lavori;
- c) che sia allegata polizza fideiussoria **incondizionata ed escutibile a prima richiesta** a favore del Commissario Straordinario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all' *art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, di seguito indicato “**Fideiussore**”, con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritto nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_, iscritto all'albo/elenco \_\_\_\_\_, a mezzo dei sottoscritti signori:

- a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fidejussione;

### si costituisce

con il presente atto “**Fideiussore**” a favore del Commissario Straordinario del governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, Salvatore Scalia, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, di seguito indicato quale “**Commissario Straordinario**” - per un importo pari a € \_\_\_\_\_ (importo in lettere \_\_\_\_\_) **corrispondente al 25% del contributo complessivo** pari a € \_\_\_\_\_, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI  
CHE REGOLANO  
IL RAPPORTO TRA IL “FIDEIUSSORE” ED IL “COMMISSARIO”.**

**ARTICOLO 1  
OGGETTO DELLA GARANZIA E OBBLIGHI DEL FIDEIUSSORE**

1. Il “Fideiussore” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al “Commissario Straordinario” la restituzione della somma complessiva erogata ai sensi dell’Ordinanza XX del XX/XX/XX a titolo di anticipazione al soggetto beneficiario. Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

2. Il fideiussore presta irrevocabilmente ed incondizionatamente la presente fideiussione a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ.

La fideiussione manterrà efficacia, in deroga all’art. 1955 cod. civ, anche nel caso in cui, non potesse aver luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima impresa.

3 - Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.

**ARTICOLO 2  
PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

1. Il Fideiussore si obbliga ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta inoltrata a mezzo pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno al “Commissario Straordinario”, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta.

2. Al Commissario Straordinario non può essere opposta alcuna eccezione o contestazione da parte del Fideiussore, che fin da ora espressamente vi rinuncia, anche in caso di eventuale opposizione da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 del cod. civ.

4. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi e spese, “il Fideiussore” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

**ARTICOLO 3**  
**PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO**  
**CAUTELATIVO**

1. Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio non potrà essere opposto al “Commissario Straordinario” né potrà limitare l’efficacia o la durata della presente garanzia.

**ARTICOLO 4**  
**INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

1. Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

2. Le clausole di cui al presente articolo vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

**ARTICOLO 5**  
**REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Il “Fideiussore” certifica ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 alternativamente di possedere i seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

- Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia numero\_\_\_\_\_, data iscrizione\_\_\_\_\_;
- Società di assicurazione, ai sensi della L. n. 348 del 1982, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività,
- Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia,

## **ARTICOLO 6 DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha una durata pari a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)<sup>1</sup> mesi,

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell'Ufficio del Commissario Straordinario, sarà prorogabile su richiesta del "Commissario Straordinario", pervenuta entro i termini di validità della garanzia, per non più di una volta, e per la durata di un semestre.

Decorsa tale scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia potrà essere svincolata prima di tale scadenza dall'Ufficio del Commissario Straordinario alla data in cui quest'ultimo, certifichi, con esito positivo la compiuta realizzazione dei lavori e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e pertanto provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

## **ARTICOLO 7 IMPOSTE E TASSE**

1. Il Fideiussore assume a proprio carico ogni imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale applicabile in relazione alla conclusione e all'esecuzione del presente contratto di garanzia e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

## **ART. 8 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE**

1. La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

DATA

IL SOGGETTO CONTRAENTE  
(Firma autenticata)

IL FIDEIUSSORE  
(Firma autenticata)

---

<sup>1</sup> Qualora il decreto di concessione riguardi l'Ordinanza 7 la durata è pari a **12 mesi**, mentre nei casi delle Ordinanze 14, 18, 30 e 23, la durata della polizza sarà pari:

1. **18 mesi** nei casi in cui i lavori abbiano una durata di 12 mesi prorogabile di ulteriore sei mesi;
2. **30 mesi** nei casi in cui i lavori abbiano una durata di 24 mesi prorogabile di ulteriore sei mesi.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. i sottoscritti “fideiussore” e “soggetto contraente” dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 1 – (Oggetto della garanzia e obblighi del fideiussore)

Art. 2 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 3 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 7 - (Imposte e tasse)

Art. 8 – (Foro competente e legge applicabile)

IL SOGGETTO CONTRAENTE

(Firma autenticata)

IL FIDEIUSSORE

(Firma autenticata)

DATA

IN ALLEGATO:

Fotocopia carta identità del legale rappresentante del fideiussore

Fotocopia carta identità soggetto contraente

La presente polizza fideiussoria deve essere trasmessa all’ Ufficio del commissario alla ricostruzione a mezzo PEC.